



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01491 DEL DEPUTATO MALAGUTI (res. n. 155 dell'11 agosto 2023)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, il deputato interrogante, traendo spunto dalla vicenda giudiziaria che ha coinvolto I.S., vittima di un'aggressione mortale nel parco Nikolajewka a Rovereto il cui presunto autore della violenza, di nazionalità nigeriana, è stato fermato poco dopo dalle forze dell'ordine con l'ausilio del *taser*, ha sollevato specifici quesiti in ordine alla possibilità di dotare anche gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria di pistole elettriche e di adottare iniziative normative per prevedere l'immediata espulsione delle persone extracomunitarie illegalmente presenti sul territorio nazionale.

In apertura deve innanzitutto precisarsi che i fatti in premessa risultano ascrivibili a N.C., originario del Niger, ristretto dal 6 agosto 2023 presso la casa circondariale di Trento. Il soggetto, senza fissa dimora e privo di permesso di soggiorno, all'atto dell'ingresso in carcere, non aveva documenti al seguito; per tale ragione sono state effettuate le comunicazioni di rito alla Questura competente.

Il detenuto si trova, dal 28 dicembre 2023, presso la sezione ove sono allocati i detenuti e gli internati che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni (ex art. 32 del DPR n. 230/00); N.C. effettua periodici colloqui con i familiari e svolge regolari telefonate con il difensore.

In relazione alla vicenda giudiziaria, con nota del 17.7.2024, il Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, opportunamente interpellato dall'articolazione interna del Ministero, ha trasmesso la relazione che si riporta integralmente: *“Con riferimento a quanto in oggetto e, in particolare, alla richiesta di concisa relazione di aggiornamento in ordine all'esito dell'udienza preliminare del 9.7.2024 inerente l'omicidio di I. S., preciso quanto segue. Il GUP di Rovereto ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato avanti alla Corte di Assise di Trento per il giorno 19.12.2024”*.

Si evidenzia che il Ministero della Giustizia, per il tramite della competente articolazione ministeriale, sta valutando di sperimentare l'uso della pistola ad impulsi elettrici in ambito penitenziario.

Si rimarca che l'utilizzo deve essere autorizzato nelle forme e nelle modalità del decreto ministeriale in linea con quanto prescritto dal d.P.R. 12 dicembre 1992 n. 551 recante *“Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria”* che all'art. 25 recita: *“l'Amministrazione penitenziaria può essere autorizzata, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, a sperimentare, per esigenze connesse ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, l'utilizzo di armi diverse”*.

In relazione all'espulsione delle persone extracomunitarie illegalmente presenti sul territorio nazionale si segnala che, nell'impianto normativo esistente, la disciplina delle espulsioni è contenuta nel *Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286* (c.d. Testo Unico Immigrazione).

La normativa recepita nel Testo Unico Immigrazione contempla due tipi di espulsione amministrativa, quella di competenza del Ministro dell'Interno che è tenuto ad informare il Presidente del Consiglio e il Ministro degli esteri e può essere disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato e l'espulsione disposta dal prefetto per la violazione delle norme sull'ingresso e soggiorno che è qualificata dalla particolare modalità esecutiva consistente nell'accompagnamento immediato alla frontiera.

L'art. 13, al comma 3, disciplina l'ipotesi di espulsione del cittadino non

comunitario sottoposto a procedimento penale che non si trova in stato di custodia cautelare in carcere. In tal caso l'espulsione è disposta dal Prefetto, dopo aver chiesto e ottenuto il nulla osta dell'autorità giudiziaria che può negarlo in presenza di inderogabili esigenze processuali e valutato l'interesse della persona offesa. In attesa del nulla osta lo straniero può essere sottoposto a trattenimento amministrativo, ai sensi del successivo articolo 14.

In caso di arresto in flagranza o di fermo, secondo quanto prescritto dal comma 3 bis, il giudice rilascia il nulla osta all'espulsione all'atto della convalida, salvo che applichi la custodia cautelare in carcere o che debba negare il nulla osta.

Inoltre, anche dopo che la misura della custodia cautelare in carcere è stata revocata o dichiarata estinta, l'espulsione può essere eseguita ai sensi del comma 3, con contestuale rilascio del relativo nulla osta.

In linea generale ogni provvedimento di espulsione è accompagnato da un contestuale divieto di reingresso, di durata non superiore, di regola, a cinque anni, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)